

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio n.38



## CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 12-14	COMMENTI ENORME-Certificazione energetica, il Friuli Venezia Giulia riconosce i tecnici abilitati in altre Regioni	Giuliano Dall'O'	1
--------------------------------------	----------------------	--	------------------	---

## FOTOVOLTAICO

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 3	I Comuni scoprono l'affare fotovoltaico		4
--------------------------------------	---------------	---	--	---

## PROJECT FINANCE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 5	Grillo spinge le proposte fuori dagli elenchi		6
--------------------------------------	---------------	---	--	---

## TRACCIABILITÀ

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 8	Bonifici, spunta il rinvio tecnico	Valeria Uva	7
--------------------------------------	---------------	------------------------------------	-------------	---

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 8	Sanzioni, pagheranno anche i dipendenti		9
--------------------------------------	---------------	---	--	---

## BANDI DI PROGETTAZIONE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 17	Bonus progettazione ai tecnici Pa: si avvicina il ritorno al 2 per cento	Valeria Uva	10
--------------------------------------	----------------	--	-------------	----

## VITA PROFESSIONALE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 7	PROGETTI E CONCORSI-Con la crisi lo studio si avvicina all'impresa		11
--------------------------------------	---------------	--	--	----

## GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	04/10/10 P. 9-11	COMMENTI E NORME-Niente gare per le Spa costituite dalle società degli enti locali Non hanno un ruolo autonomo	Roberto Mangani	12
--------------------------------------	------------------	--	-----------------	----

# Certificazione energetica, il Friuli Venezia Giulia riconosce i tecnici abilitati in altre Regioni

La Regione disciplina sia i requisiti necessari per rilasciare i certificati energetici basati sul Dlgs 192/2005, sia quelli per il certificato Vea. Riconosce inoltre i percorsi di accreditamento effettuati in altre Regioni.

DI GIULIANO DALL'O'

Testo a pagina 25

**I**l Friuli Venezia Giulia detta le regole perché la certificazione di sostenibilità ambientale (Vea) possa entrare nella fase operativa. Con la pubblicazione sul «Bollettino regionale» dell'8 settembre del Dp reg. 25 agosto 2010, n. 0199, infatti, la Regione ha emanato le regole per il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione Vea come previsto dall'articolo 1-bis della legge regionale 23/2005.

Il decreto in questione definisce le caratteristiche dei soggetti abilitati, dei corsi di formazione e le regole per l'accREDITamento. Il decreto, inoltre introduce delle modifiche al regolamento recante le procedure per la certificazione Vea emanato con Dp reg. 274/2009.

Il regolamento disciplina anche il sistema di accREDITamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica in base al Dlgs 192/2005, recependo, nella sostanza, le regole nazionali.

La legge del Friuli Venezia Giulia sulla certificazione energetica (la 23/2005 così come modificata dalla legge 16/2008) prevede che «per gli interventi soggetti alle di-

sposizioni del decreto legislativo 192/2005 la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di valutazione energetica e ambientale (Vea) degli edifici».

Attualmente la certificazione

**La legge regionale  
di riferimento  
è la 23/2005: le norme  
sulla Vea diventano  
operative il primo  
gennaio 2011**

Vea non è operativa: dovrebbe scattare (a meno di ulteriori rinvii) dal primo gennaio 2011. A quel punto, stando al testo della legge 23/2005, dovrebbe sostituire la certificazione energetica basata sul Dlgs 192, di-

ventando l'unico strumento di certificazione energetica utilizzabile in Friuli Venezia Giulia. Ma su questa "sostituzione" non mancano le perplessità.

Il regolamento del 25 agosto sul sistema di accREDITamento si occupa comunque dei titoli e dei corsi di formazione relativi a tutte e due le tipologie di certificazione energetica: la prima, basata sul Dlgs 192, e la Vea.

## **La certificazione Dlgs 192**

Per quanto riguarda il sistema di accREDITamento per la certificazione energetica l'impostazione generale delle regole emanate dal Friuli Venezia Giulia è coerente con quelle nazionali e cioè con quanto previsto nell'allegato 3 del decreto legislativo 115/2008 (ricordiamo che a livello nazionale siamo ancora in attesa del decreto che definisce i requisiti professionali e i criteri di accREDITamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del Dlgs 192/2005, e quindi il Dlgs 115/2008 rimane il punto di riferimento transitorio).

Recependo i contenuti del Dlgs 115, la Regione prevede perciò che il tecnico abilitato alla certificazione energetica sia un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che un professionista libero o associato iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione.

### I titoli

Con questo decreto la Regione definisce inoltre nel dettaglio i requisiti che dovranno avere i tecnici certificatori, che possono essere laureati o diplomati in una delle discipline che vengono elencate e riportate in tabelle allegate al decreto stesso. Le tabelle fanno riferimento alle classificazioni pubblicate dal ministero dell'Università e delle ricerche scientifiche nei vari anni ed entrano nello specifico senza lasciare quindi alcun dubbio. Tutto questo, è bene ricordarlo, non compare nel Dlgs 115/2008 che non entra nello specifico ma si limita a indicare che può certificare un tecnico abilitato all'interno delle sue competenze.

Il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia comunque specifica che ove il tecnico non sia abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione deve collaborare con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo così costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Questa evenienza, peraltro rara visto che i certificatori energetici è conveniente che siano abilitati per coprire sia gli aspetti edilizi sia quelli impiantistici e nella maggior parte dei casi si verifica proprio

## LA FORMAZIONE

**Una parte del decreto riguarda proprio la definizione dettagliata dei corsi che sono strutturati in due moduli: il modulo A per la certificazione energetica, che è di 80 ore, e il modulo B per la certificazione ambientale che è di 64 ore. I due moduli sono distinti e alla fine di ogni modulo è previsto un esame che comprende una prova scritta o un test di apprendimento e un colloquio nel quale il candidato deve presentare, e discutere la certificazione di un edificio. Se il candidato non supera l'esame, lo può ripetere una sola volta senza l'obbligatorietà di frequenza del corso. In entrambi i moduli la frequenza è obbligatoria ed è stata fissata pari ad almeno l'85 per cento.**

**I corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accreditamento sono organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da Ares e hanno un costo fissato che è di 800 euro per il modulo A e di 640 euro per il modulo B ai quali si aggiungono 50 euro quale contributo per lo svolgimento dell'esame (sono previsti sconti del 50% su entrambi i moduli nel caso in cui i frequentanti siano dipendenti dell'amministrazione).**

**Una volta superati gli esami è possibile accedere all'accreditamento: le quote annuali sono rispettivamente di 100 euro per i soggetti singoli e di 300 euro per i soggetti collettivi (ad esempio agenzie, Esco, enti, organismi ecc.). Il regolamento impegna i soggetti accreditati a tenersi aggiornati attraverso la frequenza obbligatoria di corsi di aggiornamento promossi nel caso in cui ci siano delle modifiche della normativa.**

questa situazione, appare di difficile applicazione dal momento che un attestato di certificazione energetica porta normalmente una sola firma, quella del tecnico certificatore. La Regione Friuli Venezia Giulia anche su questo punto ha scelto di rimanere coerente con l'impostazione nazionale.

I soggetti abilitati alla progettazione di impianti e di edifici sopra citati non sono i soli a poter certificare gli edifici. Ai soli fini della certificazione energetica, infatti, il Dlgs 115/2008 apre ad altre professionalità tecniche, purché i soggetti abbiano frequentato dei corsi abilitanti con il superamento di un esame. Lo stesso decreto lasciava poi alle Regioni la libertà di definire i requisiti di ammissione, quindi le lauree o i diplomi tra le diverse discipline tecnico-scientifiche, e anche il compito di organizzare la parte formativa, quindi corsi ed esami.

La Regione Friuli Venezia Giulia recepisce questa opportunità definendo i requisiti, ossia gli indiriz-

zi di laurea e i diplomi, che vengono esplicitati nelle tabelle allegate in modo molto puntuale.

Per questi soggetti che non si possono definire propriamente dei professionisti del mondo delle costruzioni e degli impianti, il requisito del titolo di studio non è sufficiente, è necessaria infatti la frequenza di corsi con superamento di esami finali: questi saranno svolti direttamente presso la Regione o presso l'Ares, l'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile, società a responsabilità limitata partecipata integralmente dalla Regione stessa.

### I tecnici delle altre Regioni

La Regione abilita inoltre all'effettuazione della certificazione energetica sul proprio territorio anche i tecnici iscritti negli elenchi dei certificatori energetici di altre Regioni o Province autonome o di altri Paesi dell'Unione europea, i tecnici che hanno frequentato entrambi i corsi Base e Avanzato di CasaClima, o i corsi CasaClima Oro o Consulente CasaClima o Cer-

tificatore CasaClima di CasaClima o il Master CasaClima, o un corso completo per Tecnici certificatori energetici accreditato dal Sistema per l'accREDITamento degli organismi di certificazione degli edifici (Sacert).

La scelta fatta è intelligente visto che promuove un concetto che dovrebbe essere ragionevolmente recepito da tutte le Regioni, ossia il mutuo riconoscimento che consente a un certificatore di operare su tutto il territorio nazionale.

### La certificazione VeA

Nel decreto si fa una chiara distinzione tra la certificazione energetica e la certificazione VeA di sostenibilità ambientale che comprende comunque la certificazione energetica ma considera altri aspetti legati alla qualità ambientale dell'edificio. I criteri di accREDITamento e i percorsi formativi sono differenti per le due categorie di soggetti certificatori.

Relativamente a questo punto viene specificato che, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale, il tecnico abilitato certificazione VeA di sostenibilità energetico-ambientale è un tecnico abilitato alla certificazione energetica che, in aggiunta alla sua preparazione professionale, è in possesso di un attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione ambientale edifici, con superamento di esami finali, svolti dalla Regione e dall'Ares.

Tutti i soggetti abilitati alla certificazione VeA, quindi, devono possedere i requisiti per la certificazione energetica e, nel caso di società o enti, ci deve essere almeno un soggetto abilitato per svolgere il ruolo di certificatore energetico.

### I professionisti abilitati

Con questa premessa, sono abilitati alla certificazione energetico-ambientale gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia relativamente agli immo-

bili in gestione, gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria in generale e impiantistica connessa, accREDITati presso Sistema nazionale per l'accREDITamento degli organismi di certificazione e ispezione (Sincert), ora Accredia, soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme Uni Cei En Iso/lec 17020, le società di servizi energetici (Esco), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione direttiva 2006/32/Ce, e infine i tecnici iscritti negli elenchi dei certificatori energetici in altre Regioni o Province autonome o in altri Paesi dell'Unione europea, i tecnici che frequentato entrambi i corsi Base e Avanzato di CasaClima, o i corsi CasaClima Oro o Consulente CasaClima o Certificatore CasaClima di CasaClima, o il Master CasaClima, o un corso completo per Tecnici certificatori energetici accREDITato dal Sacert e le agenzie private che operano nel settore della certificazione energetica.

Tutti i soggetti sopra elencati devono frequentare un corso di formazione specifico con superamento di esami finali.

### I tecnici delle altre Regioni

Possono richiedere invece direttamente l'accREDITamento all'elenco dei soggetti abilitati alla certificazione VeA energetico-ambientale i tecnici abilitati alla certificazione energetica iscritti agli elenchi di certificatori ambientali in altre Regioni o Province autonome la cui certificazione ambientale si basi sul protocollo Itaca (ricordiamo al riguardo che il protocollo VeA deriva proprio dal protocollo Itaca).

### Conclusioni

Le regole contenute nel decreto della Regione Friuli Venezia Giulia sull'accREDITamento dei certificatori sono regole semplici che attuano a livello regionale le norme nazionali, specificando però nel detta-

glio i requisiti dei soggetti certificatori, sia quelli considerati tecnici abilitati, per i quali non è previsto un corso di formazione, sia gli altri. La scelta di agevolare l'accREDITamento da parte di soggetti certificatori abilitati in altre Regioni e di riconoscere chi ha fatto corsi CasaClima e Sacert è una scelta corretta che si auspica dovrebbe essere seguita anche da altre Regioni e, come detto, costituisce un passo avanti verso un mutuo riconoscimento dei certificatori che in questo modo potrebbero operare a livello nazionale senza dover seguire tanti corsi, che in fondo ripetono gli stessi argomenti, e dover superare tanti esami. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Diritto di superficie ai privati in cambio di denaro

# I Comuni scoprono l'affare fotovoltaico

**G**li incentivi statali per il fotovoltaico sono diventati un'ottima affare, oltre che per le imprese (centrali) e le famiglie (pannelli sul tetto di casa), anche per i Comuni.

Da una parte mettono a bando la costruzione di pannelli per dare energia (incentivata) a scuole o altri edifici pubblici. Ma soprattutto, negli ultimi due anni, promuovono la realizzazione di vere e proprie centrali fotovoltaiche private su aree pubbliche, ricevendo in cambio dal concessionario un elevato canone, cioè soldi.

Funziona così. Il Comune ha un'area, di solito fuori città, degradata e in zona non di pregio ambientale, e su questa mette a gara la concessione del diritto di superficie per 20 anni, con un canone a base d'asta. Il privato realizza la centrale interamente a sue spese, incassa il "conto energia" dal Governo e vende i kilowattora prodotti sul mercato. Deve pagare il canone al Comune, ma d'altra parte non deve acquistare (o affittare per vent'anni) l'area per la centrale. Il Comune incassa denaro, che finisce senza vincoli in bilancio.

Tutte queste gare sono di concessione su progetto interno (articolo 144 codice), il che in parte ha contribuito a gonfiare i numeri di questa procedura per il project financing.

Uno dei casi record è stato quest'anno quello del **Comune di Salerno**, che ha messo all'asta la realizzazione di una centrale da 24 megawatt, per un investimento previsto in 120 milioni di euro, su un'area addirittura non nel proprio comune, ma in quello di Eboli (Sa), in località Monte di Eboli. Il canone annuo a base d'asta era di 2,8 milioni di euro. Prevista anche la costruzione di un polo tecnico-didattico sulle energie rinnovabili. Vincitrice della gara e affidataria della concessione è risultata l'impresa Toto Spa di Chieti (Abruzzo).

Di rilievo anche il progetto pilota «Fotovoltaico insieme» lanciato dalla **Provincia di Parma**. L'operazione mira a diffondere impianti pubblici per la produzione di energia dal sole in tutti i comuni

del Parmense, con oltre 50 milioni investiti in energia "verde" e una meta ambiziosa da raggiungere: almeno 50 MW totali di fotovoltaico per il 2020 e il 10% del fabbisogno elettrico provinciale coperto. La produzione di un solo megawatt di potenza installata consente di ridurre di circa 600mila kg all'anno l'emissione di CO<sub>2</sub>, ossia l'equivalente di circa 350 caldaie monofamiliari.

«Di ventisei gare per gli impianti, solo tre sono andate deserte – afferma **Gabriele Alifraco**, dirigente del servizio ambiente –. Noi abbiamo fatto da capofila per i Comuni. Al momento di scegliere la procedura da adottare, abbiamo optato per la concessione di costruzione e gestione e scartato il leasing in costruendo che sarebbe ricaduto a carico degli enti locali nel caso di mancato rispetto dei tempi di ultimazione degli impianti. Con la concessione la responsabilità rimane alle imprese che dovranno versare un canone ai Comuni e alla Provincia».

Alcuni lotti sono stati vinti da imprese svizzere e spagnole. «Abbiamo anche avuto offerte con grossi rialzi – continua Alifraco –. Partendo da una base di 50-60mila euro di canone all'anno per MW installato, siamo arrivati anche al raddoppio della base d'asta».


Anche il **Comune di Gubbio** ha scelto la concessione di costruzione e gestione per realizzare 10 impianti fotovoltaici. «Nel nostro caso – afferma l'ingegnere **Raffaele Santini** – i terreni non erano neanche comunali. Siamo andati dai proprietari di aree dismesse e non produttive e dietro la corresponsione di un canone abbiamo valorizzato dei terreni per la produzione di energia pulita». Tra concessioni, project financing e leasing il comune umbro non ha avuto dubbi: «Partendo da un progetto preliminare – continua Santini –, la concessione è lo strumento migliore per realizzare queste opere. Va detto che gli incentivi italiani, almeno fino a quest'anno, sono tra i più alti al mondo e questo ha provocato una corsa al fotovoltaico da parte di troppe imprese, comprese quelle che sono sull'orlo del fallimento e che poi bloccano i lavori». ■

**A.A. – A.L.E.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Maxicentrale a Salerno, a Parma ventiquattro affidamenti**





■ Una moderna centrale elettrica fotovoltaica

# Grillo spinge le proposte fuori dagli elenchi

**U**na spinta alla procedura poco usata della finanza di progetto per opere non previste e indicate dalla pubblica amministrazione.

Questo è l'effetto che il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato, **Luigi Grillo** vuole ottenere con il suo pacchetto di modifiche al Codice degli appalti appena depositate.

Il project financing è sempre stato un «pallino» di Grillo, parlamentare di lungo corso considerato anche una sorta di trait d'union tra il mondo bancario e le grandi imprese in grado di costruire infrastrutture.

Sue infatti sono innumerevoli proposte di riforma della normativa del project financing. E sempre lui ha contribuito a migliorare l'attuale sistema di regole, di fatto a tre vie, delineate nel Codice degli appalti.

Ma secondo Grillo c'è ancora molto da fare. «Non è affatto chiara la procedura da seguire per le opere non presenti nella programmazione dell'amministrazione ma che hanno attirato l'attenzione dei privati». «E infatti – aggiunge – è tuttora poco usata».

E allora Grillo ha depositato un emendamento al disegno di legge di semplificazione ora all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato.

In pratica la proposta riscrive in modo integrale i commi 19 e 20 dell'articolo 153 del Codice appalti. Non solo si conferma la terza

via delle proposte presentate in modo autonomo dai privati sullo studio di fattibilità, ma la si rafforza con il diritto di prelazione.

Ai privati Grillo chiede di partire con un progetto preliminare e non più con uno studio di fattibilità, accompagnato già da un piano economico-finanziario asseverato.

In modo da fornire all'amministrazione tutti gli elementi di valutazione. Quest'ultima può comunque richiedere modifiche al proponente. Il progetto preliminare è anche la base della gara, alla quale – e questa è una delle novità più significative – è chiamato a partecipare anche il promotore, che però ha un vantaggio su tutti in quanto appunto può esercitare la prelazione su qualsiasi progetto

vincitore.

La proposta Grillo ammette anche il leasing oppure l'altra forma di partenariato che è rappresentata dalla società mista pubblico-privata. Riscritta anche la norma che ammette le Camere di commercio. Nelle intenzioni di Grillo queste non potrebbero più presentarsi come promotori, ma dovrebbero «aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici».

L'emendamento Grillo potrebbe essere discusso e votato già questa settimana dalla commissione: «Ho raccolto un largo consenso, anche trasversale – spiega il senatore Pdl – e credo quindi che sarà approvato». ■

**V.Uv.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un emendamento dà la prelazione al promotore anche per opere fuori dai triennali



■ Luigi Grillo, Pdl, presidente commissione Lavori pubblici del Senato



Il Governo lavora a una norma ponte per i vecchi contratti con una sospensione per sei mesi

# Bonifici, spunta il rinvio tecnico

*Istruzioni in un futuro regolamento – Ma Maroni e Alfano restano contrari*

DI VALERIA UVA

**R**iprende quota l'idea di un'applicazione generalizzata della tracciabilità negli appalti, estesa a tutti i contratti ancora in corso anche se firmati prima dell'entrata in vigore della legge 136/2010, il sette settembre.

Ma la retroattività non dovrebbe allarmare molto gli operatori perché, una volta sancita, sarebbe anche subito sospesa per sei mesi in attesa di un regolamento attuativo.

Questo si legge – al momento di chiudere il giornale, il 30 settembre – nell'ultimo capitolo della saga della tracciabilità finanziaria negli appalti.

Il Governo cioè – e in particolare il ministero delle Infrastrutture insieme con i tecnici di Palazzo Chigi – sta ancora lavorando a trovare la via di uscita per permettere la definitiva partenza senza intoppi della tracciabilità negli appalti.

Dal primo incontro-confronto tra tutti i ministeri interessati (Infrastrutture, appunto, ma anche Interni, Giustizia ed Economia), Dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi e Autorità di vigilanza sui contratti svoltosi lunedì 27 settembre sono emerse in realtà posizioni ancora molto distanti tra loro: da un lato c'è chi appunto persegue la strada di una norma transitoria per sistemare i nodi dei vecchi contratti (e il ministro delle Infrastrutture, **Altero Matteoli**, è tra questi) e dall'altra si schierano i ministri dell'Interno, **Roberto Maroni**, e della Giustizia, **An-**

**gelino Alfano** che ancora non sono convinti della proposta.

Che questa settimana sarà messa nero su bianco: l'idea è di inserire una norma nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che disegna la tracciabilità finanziaria per L'Aquila. Una norma che in primo luogo chiarisca il perimetro della tracciabilità, includendo (al contrario di quanto finora aveva fatto Maroni con la sua circolare) anche i contratti firmati prima del sette settembre. Ma al tempo stesso per questi stessi contratti l'applicazione della legge 136 sarebbe subito sospesa e rinviata a un regolamento attuativo. Nessun dubbio invece per i contratti nuovi, firmati dopo il sette settembre. Per loro decisivi sarebbero i chiarimenti operativi che l'Autorità di vigilanza ha già pronti. «Ma aspettiamo di capire – ha detto il presidente facente funzioni, **Giuseppe Brienza** – le intenzioni del Governo».

E proprio Brienza ha lanciato l'allarme su un'attesa che dura ormai da troppo tempo e che sta avendo conseguenze pesanti sul settore. «A venti giorni dall'entrata in vigore della legge mancano ancora le istruzioni operative e le grandi stazioni ap-

paltanti hanno sospeso i pagamenti in attesa di capire se la tracciabilità valga anche per i contratti già firmati» ha commentato allarmato al convegno Igi sulla tracciabilità del 30 settembre: «Le imprese sono al lumicino, anche perché la circolare Maroni non ha risolto i problemi sulla retroattività». Lo stesso Brienza ha indicato come possibile appuntamento per la norma transitoria il Consiglio dei ministri di questa settimana «a condizione – ha detto – che si trovi veramente l'intesa».

## I NUMERI

Al convegno il presidente Igi, **Giuseppe Zamberletti**, ha tentato di stimare la dimensione del problema: «Ci saranno da adeguare 500mila contratti, solo per i lavori pubblici, circa il doppio se si contano anche servizi e forniture». L'Igi calcola che al momento ci siano circa 50mila appalti partiti dal 2008 a oggi in esecuzione «per ognuno dei quali si può immaginare una filie-

ra di dieci tra subappaltatori e fornitori». Insomma un totale di un milione di contratti, tutti da modificare.

Il prefetto **Bruno Frattasi**, presidente del Comitato di sorveglianza per le grandi opere e «padre» della tracciabilità sperimentata per la prima volta su una tratta della metro C di Roma (si veda anche l'ultimo numero di Edilizia e Territorio) ha ricordato: «L'accertamento delle violazioni spetterà alla Guardia di finanza, ma a dare le sanzioni saranno le Prefetture». E sulla capacità di tenuta delle Prefetture all'impatto complessivo della legge lo stesso Frattasi ha espresso dei dubbi: «Vedo un concreto rischio di ingolfamento che si verificherà quando i controlli antimafia si estenderanno a tutti gli operatori, a prescindere dalla soglia». Per il superprefetto antimafia, quindi, «l'organizzazione dei controlli andrebbe sganciata dai tempi di preparazione del contratto». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Le stazioni appaltanti hanno bloccato i pagamenti e le imprese sono allo stremo: noi in attesa delle decisioni del Governo

■ Giuseppe Brienza, pres. Autorità contratti



Spetterà alle prefetture comminare le sanzioni pecuniarie: per loro sono in arrivo compiti molto gravosi

■ Bruno Frattasi, prefetto e presidente Casgo

CHIAVI DI LETTURA

DI LAURA SAVELLI

La responsabilità è personale: potrebbero rispondere di versamenti senza Cup o in contanti

# Sanzioni, pagheranno anche i dipendenti

**P**agamenti effettuati senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, transazioni eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, oppure da un conto corrente non dedicato, mancata indicazione del Cup nei bonifici e omessa, tardiva incompleta comunicazione degli elementi informativi dei conti correnti dedicati: sono tutte fattispecie che ricadranno indistintamente sotto il campo di applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il richiamo effettuato dall'art. 6 della legge n. 136/2010, che ha introdotto le sanzioni amministrative anche nei contratti pubblici.

Il clamore destato dai problemi di diritto transitorio posti dall'entrata in vigore delle norme sulla tracciabilità finanziaria ha lasciato nella penombra la disciplina di riferimento di tutti gli illeciti amministrativi, senza considerare che essa regola aspetti sostanziali e procedurali in materia di sanzioni.

La legge n. 689/1981 è innanzitutto una legge di depenalizzazione, scritta pertanto sulla falsariga dei principi del diritto penale. Di conseguenza, l'intero procedimento sanzionatorio che l'amministra-

zione conduce, ai fini dell'accertamento dell'illecito e della irrogazione della relativa sanzione, è improntato a uno schema penalistico.

## CHI PAGA

Ciò significa in primo luogo che la responsabilità è personale e che, pertanto, autore dell'illecito amministrativo non può essere altro che la persona fisica che ha commesso materialmente il fatto:

a titolo meramente esemplificativo, sono quindi assoggettati a sanzione la persona delegata a operare sul conto corrente dedicato che omette di indicare il Cup nel bonifico o che effettua il pagamento da un conto corrente non dedicato, il legale rappresentante dell'impresa che paga una fornitura in

contanti o la persona che non provvede a comunicare alla stazione appaltante gli elementi identificativi del conto corrente dedicato.

Il carattere personale della responsabilità implica, tra l'altro, che la morte dell'autore della violazione determina anche l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, in quanto intrasmissibile ai suoi eredi. E, allo stesso modo, l'obbligazione si estinguerà anche nei confronti dell'obbligato in via solidale. Infatti, la circostanza che l'autore materiale dell'illecito sia dipendente di una struttura imprenditoriale rileva solamente ai fini della responsabilità solidale, nel senso che l'amministrazione potrà agire anche nei confronti dell'impresa per ottenere la riscossione del pagamento dovuto.

Tuttavia, a differenza del sistema penale, lo schema di responsabilità previsto dalla legge n. 689/1981 richiede che per l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa non è necessario il dolo, essendo sufficiente la colpa. Per effetto di tale presunzione, l'autore materiale dell'illecito sarà considerato colpevole fino a quando non avrà dimostrato di aver agito senza colpa, diversamente dal processo penale, in cui la dimostrazione del comportamento colposo o doloso spetta alla pubblica accusa. Quindi, l'autore materiale del fatto potrà essere esonerato da responsabilità, dimostrando di aver agito senza alcuna colpa, di aver commesso un errore incolpevole, o quantomeno scusabile, oppure in presenza di una causa di giustificazione.

## I DUBBI SULLA PA

In quanto impostata in termini inevitabilmente generali, la legge sugli illeciti amministrativi affida all'interprete il compito di individuare gli attori del procedimento di accertamento e di irrogazione della sanzione, come dimostra proprio la legge n. 136/2010 che, nell'applicazione degli articoli 3 e 6, lascia irrisolto l'interrogativo se anche la stazione appaltante sia sottoposta alle sanzioni nel caso che paghi senza rispettare i vincoli della tracciabilità, o se invece per essa non scatti un diverso tipo di responsabilità, qual è quella gerarchica o di tipo erariale.

In ogni caso, la violazione delle norme sulla tracciabilità rappresenta soltanto un campanello d'allarme ai fini della individuazione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, i quali si manifestano non tanto nel momento del pagamento, quanto piuttosto nella gestione e conduzione dell'impresa.

In conclusione, il fatto di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità non significa che siano assenti fenomeni di infiltrazione e, inversamente, il fatto di non averli rispettati non denota la presenza di collusioni con ambienti mafiosi. ■

Risponde  
dell'illecito  
l'esecutore  
materiale  
del fatto

Non è chiaro  
se anche  
la Pa potrà  
rispondere  
di errori



# Sesta e penultima approvazione in Parlamento del Collegato Lavoro che elimina il taglio Bonus progettazione ai tecnici Pa: si avvicina il ritorno al 2 per cento

PAGINA A CURA DI VALERIA UVA

**S**i rianima l'incentivo alla progettazione dei tecnici degli enti locali. Dopo un lungo periodo di stasi, all'indomani del rinvio della legge alle Camere a opera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il collegato Lavoro è uscito dal letargo e dalle secche parlamentari. E ha concluso un ulteriore passaggio al Senato.

Il nuovo testo del disegno di legge (As 1167-bis) è stato infatti approvato il 29 settembre dall'Aula di Palazzo Madama e ora deve affrontare quello che tutti si auspicano essere l'ultima lettura alla Camera.

Ha passato indenne il vaglio del Senato la norma che riporta nelle tasche dei progettisti interni tutto l'incentivo alla progettazione pari, appunto, al 2% del valore dell'opera.

Il passaggio parlamentare, infatti, per questa disposizione - articolo 35 del Ddl - era solo tecnico. Il presidente Napolitano aveva rinviato la legge alle Camere con dei rilievi su altre parti del testo. In particolare il Quirinale chiedeva un ripensamento sull'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione delle controversie di lavoro.

Al riesame della Camera, poi, il Governo era finito in minoranza e questo aveva portato all'approvazione di un emendamento del Pd secondo il quale si poteva ricorrere all'arbitrato solo per le controversie

## STOP AL PRELIEVO

*Gli effetti dell'arrivo del Collegato Lavoro*

- **IL NUOVO TESTO**  
Nel Ddl Lavoro è inserita una disposizione che abroga l'obbligo di versare al bilancio statale o dell'ente locale l'1,5% dell'incentivo
- **LA PARTENZA**  
La sesta approvazione del Collegato Lavoro non basta: dopo il rinvio della legge alle Camere e l'approvazione, con modifiche da parte del Senato serve l'ultimo sì della Camera

di lavoro già insorte.

Al Senato si è ritornati al concetto per cui il lavoratore decide se ricorrere all'arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia.

Ma come dicevamo l'articolo 35 sull'incentivo ai

tecnici interni è rimasto intoccato.

## IL TESTO

La norma cancella del tutto quella precisazione introdotta dal primo gennaio 2009 (ma la modifica risale all'estate precedente) che aveva destinato l'1,5% dell'incentivo al versamento al bilancio dello Stato per alimentare un fondo sulla sicurezza e sul ripiano del deficit sanitario. In base a questa modifica ai tecnici degli enti locali restava solo lo 0,5% del fondo come bonus per chi segue anche la progettazione dell'opera, per il responsabile del procedimento e per i collaboratori.

Un taglio drastico che naturalmente non era piaciuto ai dipendenti pubblici secondo i quali l'incentivo è essenziale per coprire l'impegno e la responsabilità connesse con gli incarichi che andrebbero oltre il ruolo e i compensi percepiti in via ordinaria. E che dopo il rifiuto di molti dipendenti avrebbe contribuito a spostare ver-

so l'esterno gli incarichi. Un dato però che non si rileva nei bandi effettivamente pubblicati: stando ai dati Oice nei primi otto mesi del 2010 le gare di progettazione hanno continuato a scendere (-5,6%) travolte dalla crisi anche rispetto al già calante 2009.

## GLI EFFETTI

Attenzione a non alimentare facili illusioni: il 2% non è ancora stato ripristinato. Fino all'entrata in vigore della legge le parcelle dovranno essere liquidate con la percentuale dello 0,5 per cento. Per tornare al bonus pieno occorrerà un altro sì della Camera, la firma sulla legge da parte di Napolitano e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». ■



Insieme nel business dell'appalto integrato

## Con la crisi lo studio si avvicina all'impresa

**L'**epoca dei grandi interventi pubblici di qualità – che comunque sono stati affidati ad archistar – pare tramontata. E nella capitale le opportunità di medio e piccolo calibro passano per un avvicinamento all'impresa di costruzione: sia nel settore della promozione immobiliare, sia negli appalti pubblici. A Roma si è infatti aperto il filone delle opere pubbliche in project financing, dove lo studio di architettura può fornire un contributo fondamentale.

«Da un anno a questa parte – dice **Tommaso Empler** di **mt studio** – le imprese di costruzione si rivolgono molto di più agli studi per partecipare ad appalti integrati e project financing. Forse si sta creando un nuovo mercato». Cambia però il ruolo degli architetti: «Miglioriamo i progetti fatti da altri ed entriamo in un meccanismo imprenditoriale. Le parcelle si schiacciano – conclude Empler – ma gli architetti lavorano».

Nel rapporto con l'impresa si possono aprire circuiti virtuosi. «Abbiamo trovato un'impresa molto buona con la quale cominciamo a collaborare – dice **Valentina Temporin** di **Officina Fortebraccio** (studio fondato da **Enrico di Munno**) – ed è possibile fare cose di qualità». L'Officina, piccolo studio radicato nel quartiere Pignone (Roma est), sta seguendo alcuni lavori pubblici, anche prestigiosi, come la riqualificazione della biblioteca e mediateca del Maxxi (che aprirà a dicembre) ma anche alcuni interventi residenziali. «Occorre sempre spiegare bene alle imprese le ragioni delle scelte progettuali, anche a costo di im-

puntarsi. E poi bisogna seguire il cantiere giorno dopo giorno». Non è facile ma i risultati, assicura Temporin, arrivano.

L'aspetto economico resta sofferente. «Dedichiamo tempo e risorse alla ricerca, altrimenti ci inaridiamo – aggiunge **Valentina** –. È difficile arrivare a fine mese però non ci siamo buttati, come molti fanno, sulle attività specialistiche e redditizie come le pratiche burocratiche legate alla sicurezza e alla certificazione. E non facciamo gare d'appalto». Concorsi? «Sì, ma ce ne possiamo permettere solo due o tre all'anno».

Anche i trentaseienni **Maurizio Santandrea** e **Giuseppe Maretto**, soci dello studio **2b'n Architetti Associati** partecipano a 2-3 concorsi all'anno. «È il nostro gioco – dicono –. Spesso la progettazione per il pubblico e per gruppi immobiliari o imprese di costruzione si scontra con le nostre velleità compositive, i concorsi ci dan-

no la possibilità di sperimentare». «I lavori – dicono – arrivano solo grazie alla conoscenza sul campo, al passaparola dopo aver visto precedenti lavori. Facciamo cassa con piccoli progetti residenziali ma lavoriamo anche per architetture più importanti come teatri e centri commerciali». Con la crisi le opportunità vanno inventate. «Collaboriamo con una società cilena – dicono – che vende occhiali da sole e che espandendosi in Europa aveva bisogno di trovare nuovi spazi in aeroporti e stazioni, siamo un loro riferimento progettuale e amministrativo. Partecipiamo con le imprese negli appalti ingrati. O ancora, se vediamo un terreno in vendita, cerchiamo un costruttore interessato e gli proponiamo un modo per valorizzarlo e rimetterlo sul mercato».

Oltre che con le imprese, a Roma è anche strategico il contatto con altri studi di progettazione, già affermati nel mercato romano. **Workshop7**, per esempio, lo studio di **Marco Garofalo**, **Marta Scuncio** e **Massimiliano Celani**, che ha all'attivo collaborazioni per progetti importanti con gli studi Valle e Schivo e con Purini. «Abbiamo partecipato a numerose importanti gare internazionali – dice Marco Garofalo –; noi siamo progettisti ma utiliz-

ziamo molto la grafica tridimensionale. E a volte interveniamo su progetti fatti, dando una mano alla modellazione».

«Roma – dice il quarantenne **Nicola Auciello**, socio fondatore dello **studio na3** (nato nel 2003) – non è una città contemporanea ed è molto arretrata. In fondo l'unico grosso evento architettonico lo ha fatto all'Eur Mussolini, il quale ha anche capito che l'architettura è un motore dell'economia. Poi sono arrivate le archistar ma non hanno creato un business per l'architettura diffusa nella città». Auciello è un fiume in piena: «Io, che ho quarant'anni, sono considerato un architetto "giovane". Ma è possibile? Certo se il mercato fa lavorare architetti di una certa età è normale che noi ci considerano ancora dei ragazzini». Ma c'è un elemento nuovo: il rapporto con il web. «Noi siamo agevolati rispetto agli studi di progettazione del passato. Internet è democratico e istantaneo. Una multinazionale alberghiera mi ha chiamato dall'Armenia perché mi ha conosciuto sul web. Mi ha proposto un lavoro in una località sciistica, che poi non è andato in porto; ma il contatto c'è stato». ■ **M.Fr.-P.P.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Niente gare per le Spa costituite dalle società degli enti locali Non hanno un ruolo autonomo

---

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il divieto di partecipare alle gare relativo alle società controllate dagli enti locali vale anche per le Spa costituite dalle stesse società strumentali. Secondo i giudici di Palazzo Spada si tratta di strutture “schermo” prive di un ruolo autonomo.

---

DI ROBERTO MANGANI

---

## Testo a pagina 20

---

**I**l divieto di svolgere attività a favore di committenti diversi dalle amministrazioni che le hanno costituite si applica non solo nei confronti delle società strumentali controllate da dette amministrazioni, ma anche nei confronti delle società di secondo livello, cioè partecipate non direttamente dall'amministrazione ma dalla stessa società strumentale.

È questo il principio affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 10 settembre 2010, n. 6527, che in tal modo ha offerto un'interpretazione estensiva della previsione contenuta all'articolo 13 del c.d. decreto Bersani, convertito nella legge 248/2006.

### Il fatto

Un ente committente aveva bandito una gara per l'affidamento del servizio di rilascio dei certificati digitali e forniture accessorie.

La gara veniva aggiudicata a favore della società Infocert, partecipata al 100% da Infocamere – che l'aveva costituita attraverso uno scorporo di ramo d'azienda – a sua volta partecipata totalitariamente dalle Camere di commercio. A fron-

te di tale affidamento la seconda classificata proponeva ricorso sostenendo l'illegittimità dell'intervenuta aggiudicazione.

In particolare il ricorrente riteneva che la società aggiudicataria non avrebbe potuto partecipare alla

---

## Le società strumentali godono di un mercato riservato e di una posizione di vantaggio che altera le regole della concorrenza

---

gara in quanto soggetto strumentalmente collegato alle Camere di Commercio. Ciò avrebbe dovuto far scattare nei suoi confronti il disposto dell'articolo 13 della legge 248/2006 che obbliga le società

strumentali delle amministrazioni pubbliche locali a operare in via esclusiva a favore di queste ultime, senza possibilità di rendersi affidatarie, in via diretta o a seguito di gara, di contratti di competenza di altri enti committenti.

Questa tesi non aveva trovato accoglimento davanti al giudice amministrativo di primo grado. Quest'ultimo, infatti, aveva ritenuto che la società Infocert non potesse considerarsi strumentale né nei confronti di Infocamere né tanto meno nei confronti delle Camere di commercio. E che ciò fosse sufficiente per ritenere che nei suoi confronti non operasse il divieto previsto dall'articolo 13 del DI 223/2006.

Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato le conclusioni del tribunale amministrativo, accogliendo le prospettazioni del ricorrente.

### La norma

L'articolo 13 del DI 223/2006, convertito nella legge 248/2006 stabilisce che le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti devono ope-

rare esclusivamente con gli enti medesimi, non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né a seguito di affidamento diretto né a seguito di gara.

Il tema che si pone nel caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo investe quindi la corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Posto che le Camere di commercio sono considerate a tutti gli effetti amministrazioni pubbliche locali, è del tutto evidente che il divieto contemplato dall'articolo 13 si applica a Infocamere. Quest'ultima, infatti, è una società partecipata in misura totalitaria dalle Camere di commercio e che si caratterizza per la sua natura strumentale rispetto agli scopi di queste, nel senso che svolge servizi che sono funzionali all'attività istituzionale delle Camere di commercio.

La questione si pone invece in termini più complessi per Infocert. Quest'ultima, infatti, non è né costituita né partecipata dalle Camere di commercio, essendo stata costituita da Infocamere attraverso uno scorporo di ramo di azienda.

Dal punto di vista letterale, quindi, il divieto non dovrebbe riguardare questo tipo di società. Tuttavia, il Consiglio di Stato introduce a questo punto un ragionamento tutto incentrato sulla *ratio* della disposizione.

Tale *ratio* è da identificarsi nell'intento di evitare che le società strumentali, partecipando alle gare e quindi operando liberamente sul mercato, possano falsare il gioco della concorrenza.

Ciò in quanto la società strumentale, svolgendo la sua attività a favore dell'ente locale che ne è socio, gode di un mercato riservato, che è quello costituito dalle commesse che le sono attribuite direttamente in virtù del suo ruolo. In sostanza, la società strumentale sarebbe titolare di una posizione di privilegio derivante dal fatto che

gli sarebbe riconosciuta, per il solo fatto di esistere, una certa quota di mercato che la porrebbe in una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese. Tanto da far parlare il Consiglio di Stato di una situazione assimilabile per analogia alla concessione di un vero e proprio aiuto di Stato.

Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato si spinge a individuare un vero e proprio «minimo garantito», che deriverebbe dalla quota di fatturato che è appunto imputabile alle commesse di competenza dell'ente locale che ha costituito o che partecipa alla società, e che il primo attribuisce in via diretta alla seconda.

Questo minimo garantito, a sua volta, genererebbe una certa mi-

---

## I magistrati considerano la società di secondo livello un anello di una catena più complessa

---

sura di proventi idonei a coprire tutte o parte delle spese generali. Di conseguenza nel partecipare ad altre gare la società sarebbe in grado di offrire condizioni di sicuro vantaggio, in quanto influenzate dalla possibilità di non imputare ai relativi contratti le spese generali, ma solo le spese dirette di produzione.

Per le suddette ragioni la società strumentale all'ente locale gode di una posizione di privilegio che dà ragione del divieto di partecipare alle gare o di rendersi affidatarie di contratti di competenza di soggetti diversi dall'ente stesso.

Richiamata nei termini indicati la *ratio* della norma, il giudice amministrativo ne ricava la conclusione che, per coerenza interna, il

medesimo divieto vada applicato anche alle società costituite o partecipate dalle società strumentali. Se infatti si consentisse a queste società di secondo livello di concorrere sul mercato liberamente, si legittimerebbe un meccanismo attraverso cui si verrebbe facilmente a eludere la *ratio* della norma.

Questo è indubbiamente il passaggio più delicato della sentenza, in quanto la società di secondo livello viene considerata un mero schermo – quasi una sorta di finzione giuridica – che non ha alcun ruolo autonomo, ma costituisce unicamente un anello di una catena più complessa.

In verità occorre considerare che il medesimo articolo 13 che contempla il più volte richiamato divieto di partecipazione alle gare contiene anche un'altra disposizione secondo cui le società strumentali non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

E questo secondo divieto appare complementare al primo, in quanto diretto a evitare che le società strumentali vengano a svolgere in via indiretta, cioè attraverso proprie partecipate, le attività che sono loro precluse.

Né può assumere rilievo dirimente la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 13, che consente alle società strumentali di incorporare in una società separata le attività non più consentite. Questa previsione, infatti, riguarda appunto le attività diverse da quelle che costituiscono l'oggetto specifico della società strumentale, mentre nel caso di specie Infocert svolge le medesime prestazioni già proprie di Infocamere e funzionali all'attività delle Camere di commercio.

Inoltre, per poter sfuggire al divieto la società costituita a valle dovrebbe essere effettivamente separata, cioè godere di piena autonomia rispetto alla società strumentale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie considerando che Infoca-

mere detiene il 100% del capitale sociale di Infocert.

L'insieme delle considerazioni sopra riportate porta il Consiglio di Stato a concludere che la società di secondo grado si traduce nella mera interposizione di uno schermo societario che si frappone tra l'ente locale e la società tipicamente strumentale. In quanto tale essa, per non divenire un meccanismo elusivo delle regole di concorrenzialità, deve sottostare ai medesimi divieti previsti per la società strumentale.

#### **Il risarcimento del danno**

Una volta affermato che la società Infocert doveva essere esclusa dalla gara in quanto, pur non essendo a stretto rigore qualificabile come società strumentale dell'ente locale, era tuttavia soggetta al divieto di partecipazione alle gare sancito dall'articolo 13, il giudice amministrativo ha riconosciuto al ricorrente la tutela per equivalente. Ciò anche in considerazione del fatto che

l'appalto era stato nel frattempo eseguito quasi integralmente, ragion per cui non vi era alcuno spazio per la tutela in forma specifica, da attuare attraverso il subentro nel contratto dello stesso ricorrente.

Presupposto per l'operatività della tutela per equivalente è, come noto, la sussistenza della colpa in capo all'ente appaltante. Il giudice ha ritenuto che tale elemento ricorresse nel caso di specie anche alla luce della circostanza che l'ente appaltante non aveva tenuto in considerazione la richiesta, formulata dal ricorrente in sede di gara, di escludere la Infocert. In sostanza, il giudice amministrativo ha ritenuto che gli elementi che portavano all'esclusione avevano un rilievo tale che l'ente appaltante avrebbe dovuto riconoscerli con l'uso dell'ordinaria diligenza. Non si è ritenuto, cioè, che sulla questione vi fossero particolari difficoltà interpretative che avrebbero potuto configurare un errore scusabile in capo all'ente

appaltante.

Quanto alla quantificazione del danno, è stato riconosciuto al ricorrente sia il lucro cessante che il c.d. danno curriculare.

In merito al primo, esso è stato identificato nella minor somma tra l'utile dichiarato dall'impresa in sede di offerta – o comunque desumibile dalla stessa – e il 10% dell'importo a base d'asta, come ribassato dall'offerta del ricorrente.

Per la quantificazione del danno curriculare – consistente nel mancato arricchimento del curriculum derivante dalla non attribuzione dell'appalto – il giudice si è richiamato invece a un criterio del tutto forfetario, stabilendo che la misura di tale danno dovesse essere prevista nell'1% dell'importo complessivo dell'appalto. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA